



Comune di Cellamare

Provincia di Bari

Regolamento per l'applicazione della

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Ta.R.S.U.)

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

INDICE

Art. 1 - Istituzione della tassa.....	1
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana.....	1
Art. 3 - Contenuto del regolamento	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	1
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa	1
Art. 6 - Commisurazione della tassa	2
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	2
Art. 8 - Parti comuni del condominio	3
Art. 9 - Classi di contribuenza.....	3
Art. 10 - Esenzioni.....	4
Art. 11 - Riduzioni.....	4
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	4
Art. 13 - Denunce.....	5
Art. 14 - Decorrenza della tassa.....	5
Art. 15 - Mezzi di controllo.....	6
Art. 16 - Sanzioni ed interessi.....	6
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso.....	6
Art. 17-bis - Norme transitorie per l'anno 2013	7
Art. 18 - Entrata in vigore	7

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana sarà disciplinato dall'apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3 - Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge a cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabile elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 6 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il poste dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a. in misura pari al 40% della tariffa se la distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 300 mt.;
 - b. in misura pari la 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 300 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In cas di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione della prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocamento dei contenitori, o della capacità massima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza a quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8 - Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini;
 - aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
 - aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini;

Art. 9 - Classi di contribuenza

(in vigore dal 1.1.2013)

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi nei termini temporali previsti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

categoria	descrizione categoria
I	appartamenti e locali ad uso di abitazioni
II	abitazioni extraurbane di lusso;
III	locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, negozi e botteghe commerciali;
IV	stabilimenti industriali e opifici artigianali, pubbliche rimesse;
V	locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osteria, trattorie, ristoranti, caffè, bar;
VI	alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza;
VII	locali adibiti a piccoli artigiani e sedi di associazioni, circoli politici, sindacali, sportivi e culturali;

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i soli casi previsti per legge.

Art. 11 - Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 20%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e indicando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 30%.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto,

la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interesse e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la presenza di convivenze;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere la attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

(in vigore dal 1.1.2013)

1. Per le violazioni formali e sostanziali del tributo, si applicano le sanzioni amministrative previste dai DD.Lgss. 471-472-473/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. Sulla sola tassa, addizionali e maggiorazioni, si applicano gli interessi legali con maturazione giornaliera del loro ammontare, vigenti tempo per tempo, dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006.

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

(in vigore dal 1.1.2013)

1. La riscossione della tassa è fatta mediante versamento diretto su c/c postale dedicato dell'Ente.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e definitivi, è iscritto, a cura del Funzionario Responsabile, che ne dispone la comunicazione agli utenti.
3. Per le nuove iscrizioni, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non oggetto della comunicazione di cui al precedente comma, sono liquidate e comunicate entro 30 giorni dall'iscrizione o dall'avvenuta definitività dell'atto.
4. Gli importi di cui al comma 2° sono riscossi entro l'anno di competenza, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale ed in via residuale, le disposizioni del D.P.R. 602/1973, come richiamate dal comma 4° dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

6. La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento non definiti, è effettuata attraverso iscrizione a ruolo esattoriale ex D.P.R. 602/1973 ovvero ingiunzione fiscale ex R.D. 1175/1931 secondo criteri d'opportunità definiti dal Funzionario responsabile.
7. Si applica l'articolo 298 del R.D. 14/09/1931, n.1175 e successive modificazioni.
8. Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, in conformità con le previsioni generali di cui al D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17-bis - Norme transitorie per l'anno 2013

(in vigore dal 1.1.2013)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'anno 2013 si ritiene di riapplicare integralmente la forma di prelievo TaRSU vigente al 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 46 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Ai fini della liquidazione del tributo sui rifiuti complessivamente dovuto per l'anno 2013, sono fatte salve tutte le disposizioni emanate dall'Ente in materia di TARES disposte nel corso del 2013 nonché ogni formalità prodotta dai soggetti passivi.
3. Per consentire il ripristino applicativo del presente regolamento, ai fini della tassazione per l'anno 2013, è confermato il termine del 30.12.2013 per il versamento della terza rata di saldo a conguaglio del tributo dovuto, con contestuale versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011; tale adempimento sarà favorito dall'invio di apposite comunicazioni da parte del Servizio Tributi comunale.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 61, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.